



Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 17456 /101.11.2016 del 31 AGO. 2016 Pos. n. 10

Assessorato regionale delle Attività produttive  
Dipartimento regionale delle Attività produttive  
Area 2 – Servizi generali  
Palermo  
(Rif. nota 14/08/2016 n. 42459)

**Oggetto:** Impianto distribuzione carburanti ad uso privato con annesso deposito oli minerali ad uso industriale. Informazione antimafia interdittiva.

1 . Con la nota in riferimento si rappresenta che la Prefettura di Palermo ha comunicato che “in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 91, comma 7, bis, lett. B) del D.Lgs. n. 159/2001, il Prefetto ... con provvedimento del 5.07.2016 ha emesso in relazione agli artt. 91 e 89 bis del comma 6 del D.Lgs. n. 159/2001 ‘informativa antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84, co. 3 e 4 e 91, comma 6 ...’ nei confronti di una Società, in quanto “sussistente il pericolo del tentativo di infiltrazioni mafiose” e di conseguenza “si intende revocata la certificazione liberatoria ... del 29.10.2013” alla stessa rilasciata.

Poiché alla suddetta Società è stata rinnovata per la durata di cinque anni, con D.D.R.S. del 22 giugno 2016, l’autorizzazione relativa all’esercizio dell’impianto di distribuzione carburanti in oggetto, si chiede l’avviso di questo Ufficio “in merito all’obbligo di revocare l’autorizzazione in argomento o se di contro lo stesso procedimento debba essere adottato solo nel caso di provvedimento definitivo quale sentenza passata in giudicato”.

2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente competente a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza di atti o provvedimenti gestionali, riconducibili esclusivamente alla potestà discrezionale del richiedente. Nell'ottica di una fattiva collaborazione tra Dipartimenti, vengono rappresentate, tuttavia, le seguenti considerazioni utili all'assunzione di decisioni di esclusiva competenza.

3. Questo Ufficio sulla informazione prefettizia interdittiva ha espresso il proprio avviso con *parere 94.11.13 del 9 luglio 2013*, reso all'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, il cui contenuto si richiama e conferma anche per la fattispecie in esame.

Infatti, l'informazione prefettizia interdittiva, prevista dall'intervenuto art. 92, comma 3<sup>1</sup>, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, costituisce causa obbligatoria di impedimento alla costituzione od alla prosecuzione di un contratto pubblico.

---

<sup>1</sup> Decreto legislativo n. 159/2011 - Art. 92 Termini per il rilascio delle informazioni (69)

1. Il rilascio dell'informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4. In tali casi l'informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica. (70)
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito. (71)
- 2-bis. L'informazione antimafia interdittiva è comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, società o associazione interessata, secondo le modalità previste dall'articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione. (72)
3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. (73)
4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.
5. Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g), può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, dell'informazione antimafia liberatoria. (74)

---

(69) Il presente articolo è entrato in vigore il 13 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 119, comma 1, come sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218.

Tale effetto preclusivo esime dall'avvio del procedimento di rescissione (cfr. *Consiglio di Stato, sez. VI, 18-8-2010, n. 5879*).

Più recentemente, sempre il Consiglio di Stato, sentenza 30 gennaio 2015, n. 455, ha affermato che *“che l'interdittiva prefettizia antimafia costituisce una misura preventiva volta a colpire l'azione della criminalità organizzata impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione”*.

Si tratta, pertanto, di una *“una misura a carattere preventivo”* che prescinde *“dall'accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell'esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con la pubblica amministrazione e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente”*.

Lo stesso comma 3 del citato art. 92, prevede, poi, che nel caso di risoluzione del contratto (a prestazioni corrispettive) vada riconosciuto l'importo della prestazione resa.

Le superiori e stringenti previsioni appaiono sufficienti ad orientare le successive determinazioni di esclusiva competenza di codesto richiedente.

\* \* \*

---

(70) Comma così modificato dall' art. 5, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 e, successivamente, dall' art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014. A norma dell' art. 5, comma 2 del citato D.Lgs. n. 153/2014, alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente al 26 novembre 2014, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del presente decreto.

(71) Comma modificato dall' art. 5, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 e, successivamente, così sostituito dall' art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014.

(72) Comma inserito dall' art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014.


(73) Comma così sostituito dall' art. 3, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014.

(74) Comma così sostituito dall' art. 3, comma 1, lett. b), n. 4), D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014.



Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

(Avv. Gianluigi Amico)



L'AVVOCATO GENERALE  
(Cons. Romeo Palma)

